



**COMUNE DI PALERMO**  
AREA DELLA RAGIONERIA GENERALE, TRIBUTI E  
PATRIMONIO  
Il Ragioniere Generale  
Via Roma n.209 - 90133 PALERMO  
ragioneriagenerale@comune.palermo.it  
Segreteria tel. 091 7403601

C.A.P. 90133

C.F. 80016350821

Ai Sigg. Dirigenti

E p.c

Al Sig. Sindaco c/o Ufficio di Gabinetto

Al Sig. Assessore al Bilancio

Al Sig. Segretario Generale

Prot. n. 302146 del 20/03/2019

Oggetto: Determinazioni di liquidazione e pagamento/Debiti Fuori Bilancio. *Circolare*

E' stato già oggetto di precedente direttiva dello scrivente (<sup>1</sup>) la tesi di escludere dalla fattispecie del debito fuori bilancio, di cui ex art. 194, comma 1, lett a) Tuel le somme relative ad obbligazioni giuridiche già perfezionate e regolarmente impegnate, secondo le ordinarie procedure di cui agli artt. 183 e 191.

Dette somme, pertanto, a prestazione resa, dovranno essere liquidate nei termini previsti dai relativi atti contrattuali, al fine di poter evitare il rischio del configurarsi di ipotesi di danno erariale causato da maggiori oneri derivanti da interessi da ritardato pagamento e/o spese giudiziali conseguenti ad azioni esecutive.

Non è plausibile, infatti, la formazione di debiti fuori bilancio derivanti dalla notifica di numerosi decreti ingiuntivi per mancato o ritardato pagamento di somme munite di regolare impegno contabile.

Pur nondimeno, nel doveroso tentativo di porsi in linea con i principi della contabilità armonizzata degli Enti Locali, "nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad un'obbligazione già sorta, per la quale è stata già assunta l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso. Pertanto, nei casi in cui il contenzioso si riferisce ad una obbligazione giuridica perfezionata prima del contenzioso, l'ente deve avere già registrato la relativa spesa. In assenza di tale registrazione si formano debiti fuori bilancio"(<sup>2</sup>).

(<sup>1</sup>) nota prot. n. 1607172 del 31.10.2018 avente per oggetto: "decreti ingiuntivi- debiti fuori bilancio- direttiva"

(<sup>2</sup>) Così Commissione Ancornet, riunione 30 marzo 2016, richiamando il principio della contabilità finanziaria 5.2, lettera h) del del D.Lgs. 118/2011.

A conforto di detta tesi si richiama il chiarimento contenuto nella deliberazione della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Liguria, n. 73/2018/PAR, laddove si evidenzia che “...non si considera l’ipotesi in cui, per la somma richiesta in pagamento col decreto ingiuntivo, sia stato in precedenza già assunto regolare impegno di spesa, visto che in tal caso si verserebbe al di fuori della disciplina dei debiti fuori bilancio e residuerebbe soltanto il problema del trattamento contabile da riservare ai maggiori oneri derivanti dalle spese giudiziarie, se non preventivati nel bilancio dell’Ente”.

I *supra* citati oneri, che si configurano come debito fuori bilancio, saranno oggetto di riconoscimento della legittimità da parte del Consiglio Comunale, restando salvo l’obbligo di richiamare la determinazione relativa alla liquidazione e pagamento effettuato nella documentazione da trasmettere alla competente Procura della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 23 della legge 289/2002, avendo cura di motivare le ragioni del ritardato pagamento, che delineando possibili profili di danno erariale saranno oggetto di valutazione nell’espressione del parere di regolarità contabile.

IL RAGIONIERE GENERALE  
F.to Dott. Bohuslav Basile